

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». (Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2007).

INDICE		
Testo dispositivo del Regolamento		pagina 2
	ALLEGATI	
1) Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, gestione del rapporto di lavoro	Scheda 1	pagina 6
2) Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari	Scheda 2	pagina 12
3) Organismi collegiali e commissioni istituzionali	Scheda 3	pagina 15
4) Attività propedeutiche all' avvio dell'anno scolastico	Scheda 4	pagina 17
5) Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione	Scheda 5	pagina 20
6) Scuole non statali	Scheda 6	pagina 24
7) Rapporti Scuola – Famiglie : gestione del contenzioso	Scheda 7	pagina 26

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - DECRETO 7 dicembre 2006, n. 305

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali». (Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2007)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» ;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi ;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui è stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra banche di dati gestite da diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione dei dati a terzi ;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa amministrazione, dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di ricerca educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché di comunicazione a terzi ;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari indicati nel presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) ;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi ;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005) ;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» ;

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalità d'interesse pubblico perseguite attraverso il trattamento dei citati dati, nonché le operazioni eseguite con gli stessi ;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2006 ;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 novembre 2006;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «codice», identifica nelle schede

allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche previsioni di legge.

Art. 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato .

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti .

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono .

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3 - Norma finale

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle schede allegate al presente decreto, e' aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e, comunque, con periodicità triennale .

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

Roma, 7 dicembre 2006 Il Ministro: Fioroni

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 20, comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22 e dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 :

«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per :

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;» .

«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. (Omissis ...) .

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.» .

«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. (Omissis ...) .

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.» .

«Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari). - 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato .

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari .

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa .

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato .

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti

pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti .

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità .

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici .

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi .

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi .

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi .

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge .

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.» .

«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di : a)-f) (omissis ...) ; g) esprimere pareri nei casi previsti;» .

- Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 reca :

«Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.» .

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 :

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di Autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge .

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione .

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.» .

- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 270 del 20 novembre 2003.

Nota all'art. 1 :

- Per il testo dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si vedano le note al preambolo.

SCHEDA 1

Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, e gestione del rapporto di lavoro:

- del personale dipendente dell'Amministrazione centrale e periferica del MIUR, e dirigente, docente, educativo (ed ATA delle istituzioni scolastiche ed educative, personale AFAM e IRRE);
- dei collaboratori esterni e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

1.a Il trattamento concerne

tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alle procedure per la selezione e il reclutamento, all'instaurazione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.

I dati inerenti lo STATO DI SALUTE sono trattati per:

- a) l'adozione di provvedimenti di stato giuridico ed economico, verifica dell'idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, benefici previsti dalla normativa in tema di assunzioni, protezione della maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, causa di servizio, equo indennizzo, onorificenze, svolgimento di pratiche assicurative, pensionistiche e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, riscatti e ricongiunzioni previdenziali, denunce di infortuni e/o sinistri e malattie professionali, fruizione di assenze, particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale e provvidenze, collegati a particolari condizioni di salute dell'interessato o dei suoi familiari, assistenza fiscale, mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale;

I dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi

al versamento delle quote di iscrizione all'esercizio dei diritti sindacali;

I dati sulle convinzioni religiose per:

- a) la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.

I dati sulle convinzioni religiose vengono in rilievo anche ai fini del reclutamento dei docenti di religione;

I dati sulle convinzioni filosofiche o d'altro genere

possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

I dati di carattere giudiziario sono trattati:

nell'ambito delle procedure concorsuali al fine di valutare il possesso dei requisiti di ammissione per l'adozione dei provvedimenti amministrativo contabili connessi a vicende giudiziarie che coinvolgono l'interessato.

Le informazioni sulla vita sessuale

possono desumersi unicamente in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso.

1.b E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati.

I dati sono raccolti su iniziativa degli interessati o previa richiesta dell'Ufficio presso i medesimi interessati, ovvero presso altri soggetti pubblici o privati, e sono trattati, sia in forma cartacea che telematica, per l'applicazione dei vari istituti disciplinati dalla legge e dai regolamenti in materia di selezione, reclutamento, gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, aggiornamento e formazione del personale.

1.c Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato";
- ART. 62: "rilascio di documenti di riconoscimento";
- ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";
- ART. 70: "applicazione della legge 8 luglio 1998 n.230, e delle altre disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza";
- ART. 72: "rapporti con Enti di culto".
- ART. 73: "supporto al collocamento e avviamento al lavoro".

1.d Fonti normative

Norme comuni:	
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato. (GU n.22 del 25 gennaio 1957 SO) Materia: invalidità di vario tipo, infermità e malattia, motivi di salute, accertamenti sulla salute ecc., gravidanza e puerperio, spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Dati giudiziari per i provvedimenti conseguenti.
Legge 5 febbraio 1992, n.104	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni.
Legge 12 marzo 1999, n. 68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - SO n. 57)

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche . (GU n. 106 SO 09/05/2001)
Legge 15 luglio 2002, n. 145	Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (GU 24.07.2002 N. 172) Materia: Pubblica amministrazione, pubblico impiego e servizi pubblici, Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica
R.D. 30 settembre 1922, n. 1290	Benefici agli invalidi di guerra e decorati (GU n. 230 SO del 30/09/1922)
Legge 24 maggio 1970, n. 336	Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati (GU 11 giugno 1970, n. 144.)
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204	Tutela delle lavoratrici madri (GU 18.01.1972 N. 14) Materia: Assistenza, previdenza e assicurazioni, Occupazione, lavoro e professioni
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032	Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti (GU 15.03.1974 N. 71)
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092	Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (GU 9 maggio 1974, n. 120)
Legge 7 Febbraio 1979, n. 29	Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (GU n. 040 del 09/02/1979)
Legge 5 marzo 1990, n. 45 REGOLAMENTO PER ALBU.D.C	Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (GU 09.03.1990 N. 57)
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503	Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti (GU 30.12.1992 N. 305 SO)
Legge 14 gennaio 1994, n. 20	Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti. (GU 14 gennaio, n. 10).
Legge 8 agosto 1995, n. 335	Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n. 190 SO 16/08/1995)

D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38	Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94. (GU 11 marzo 1998 n. 58)
Legge 12 marzo 1999, n. 68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU 23.03.1999 N. 68 SO)
D.P.C.M. 20 dicembre 1999	Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti (GU n. 111 del 15.05.2000)
Norme per il personale delle istituzioni scolastiche:	
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO del 19/05/1994)
D.P.R. n. 29 ottobre 2001 n	
Legge 3 maggio 1999, n. 124	Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (GU del 10 maggio 1999, n. 108)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (GU n. 77 del 2 Aprile 2003)
Legge 18 luglio 2003, n. 186	Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (GU n. 170 del 24 luglio 2003)
D.,Lgs 19 febbraio 2004, n.59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 – SO n. 31)
Legge 6 giugno 2004, n. 143	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (GU n. 130 del 5 giugno 2004)
Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica	Testo non allegato
Legge 28 febbraio 1990, n. 37	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego. (GU 28 febbraio, n. 49).
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art 26, commi 8, 9 e 10	Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998 – SO n. 210) Art. 26. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190	Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 118 del 23/05/2001)
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art.35	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (GU n. 305 del 31 dicembre 2002 - SO n. 240 Art. 35 Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica
D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 227	Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 257 del 04/11/2005)
Norme per il personale AFAM:	
Legge 21 dicembre 1999, n. 508	Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.(GU n. 002 del 04/01/2000)
Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto AFAM	
Norme per il personale IRRE:	
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190	Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 118 del 23/05/2001)
Norme relative al personale amministrativo del MIUR:	
Legge n. 472/1987	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 , X sin recante copertura finanziaria del decreto del presidente della repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di stato ed estensione agli altri corpi di polizia. (GU n. 273 del 21/11/1987) Materia: Difesa e forze armate, Occupazione, lavoro e professioni, Ordine pubblico e polizia
REGOLAMENTO PER ALBO.	
Contratti collettivi nazionali e contratti integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.	Testo non allegato

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il comma 3 recita: << 3 . Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.>>).

1.g Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: X presso gli interessati X presso terzi

ELABORAZIONE: X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione

Scheda 2

Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari

2.a Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concerne

tutte le attività relative alla difesa in giudizio del MIUR e delle istituzioni scolastiche ed educative nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle connesse alla gestione degli affari penali e civili

2. b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 112: "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato" ;

- ART. 67: "attività di controllo e ispettive ";

- ART. 71: "attività sanzionatorie e di tutela ".

2.c Fonti normative	
Norme comuni:	
Codice Civile	Testo non allegato
Codice Penale	Testo non allegato
Codice di Procedura Civile	Testo non allegato
Codice di Procedura Penale	Testo non allegato
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato. (GU n.22 del 25 gennaio 1957 SO) Materia: invalidità di vario tipo, infermità e malattia, motivi di salute, accertamenti sulla salute ecc., gravidanza e puerperio, spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. Dati giudiziari per i provvedimenti conseguenti.
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (GU n. 013 del 17/01/1972)
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034	Istituzione dei tribunali amministrativi regionali. (GU n. 314 del 13/12/1971)
Legge 15 marzo 1997, n. 59	Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (GU n. 063 SO 17/03/1997)
Legge 21 luglio 2000, n. 205	Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. (GU n. 173 del 26/07/2000)
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274	Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468. (GU n. 234 SO 06/10/2000)
Legge 27 marzo 2001, n. 97	Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 080 del 05/04/2001)
D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 106 SO del 09/05/2001)
Accordi quadro	Testo non allegato
Norme per il personale amministrativo del MIUR:	
Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Ministeri e della separata area della Dirigenza amministrativa.	Testo non allegato

Norme per il personale delle istituzioni scolastiche e degli IRRE:	
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO. del 19/05/1994)
D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190	Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (GU n. 118 del 23/05/2001)
Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica.	Testo non allegato
Norme per il personale AFAM:	
Legge 21 dicembre 1999, n. 508	Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. (GU n. 002 del 04/01/2000)
Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto AFAM.	Testo non allegato

2.d Tipi di dati trattati

ORIGINE razziale etnica

CONVINZIONI religiose filosofiche d'altro genere
 politiche sindacali

STATO DI SALUTE patologie attuali patologie pregresse
 terapie in corso dati sulla salute relativi anche ai familiari

VITA SESSUALE (solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)

DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice

2.e **Operazioni eseguite** **Particolari forme di trattamento**

Comunicazione con altri soggetti pubblici o privati

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.);

Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore;

Avvocature dello Stato: per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione di giustizia;

Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

2.f **Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti**

RACCOLTA: X presso gli interessati X presso terzi

ELABORAZIONE: X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione

Scheda 3

Organismi collegiali e commissioni istituzionali

3.a Il trattamento dei dati sensibili è necessario per

attivare gli organismi collegiali e le commissioni istituzionali previsti dalle norme di organizzazione del MIUR e dell'ordinamento scolastico. Tali organi sono rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli studenti, delle famiglie e delle associazioni sindacali.

Il dato sensibile trattato è quello dell'appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

3.b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 65: " pubblicità dell'attività di organi";

- ART. 95: "dati sensibili e giudiziari relativi alle finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario".

3.c Fonti normative

Norme comuni:	
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 SO. del 19/05/1994)
Contratti collettivi nazionali e integrativi di comparto	Testo non allegato

3

3.d Tipi di dati trattati

ORIGINE	razziale	etnica	
CONVINZIONI	religiose politiche	filosofiche X sindacali	d'altro genere
STATO DI SALUTE	patologie attuali terapie in corso	patologie pregresse dati sulla salute relativi anche ai familiari	
VITA SESSUALE	(solo in caso di rettificazione di attribuzione di sesso)		
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice)			X

3.e Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA:	X presso gli interessati	X presso terzi
ELABORAZIONE:	X in forma cartacea	X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione

Scheda 4

ATTIVITÀ' PROPEDEUTICHE ALL' AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

4.a I dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza

dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono esseri trattati dati sensibili relativi:

alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;

alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;

allo stato di salute per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;

alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.

4.b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";

- ART. 73: " supporto al collocamento e avviamento al lavoro ".

- ART. 86: " a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".

ART. 95: "finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ".

4.c Fonti normative

Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975, N.382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO 29/08/1977)
Legge 25 marzo 1985, n. 121	Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 N. 85 SO.)
Legge 5 febbraio 1992, n.104	- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. n. 115 so. del 19/05/1994)
Legge 24 giugno 1997, n. 196	Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 SO. N. 154)
D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia (GU n. 092 SO 21/04/1998)

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU n. 175 del 29/07/1998)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n. 258 SO03/11/1999)
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D.Lgs 19 febbraio 2004, n.59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31)
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174)

4.d Tipi di dati trattati

ORIGINE razziale etnica
 CONVINZIONI religiose filosofiche d'altro genere
 politiche sindacali
 STATO DI SALUTE patologie attuali patologie pregresse
 terapie in corso dati sulla salute relativi anche ai familiari
 VITA SESSUALE
 DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice

4.e Operazioni eseguite Particolari forme di trattamento

Comunicazione
ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio [Il D.Lgs tratta: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59]

ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni).

4.f Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: presso gli interessati presso terzi

ELABORAZIONE: X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione

Scheda 5

ATTIVITÀ' EDUCATIVA, DIDATTICA E FORMATIVA, DI VALUTAZIONE

5.A Nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami

da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:

alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;

alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;

allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;

alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori.

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.

5.b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 68: "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni";

- ART. 73: " supporto al collocamento e avviamento al lavoro "

- ART. 86: " a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza; b) stupefacenti e sostanze psicotrope; c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".

- ART. 95: "finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ".

5.c Fonti normative

Leggi regionali sul diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975,n.382 (concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione). (GU n. 234 SO29/08/1977)
Legge 25 marzo 1985, n. 121	Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. (GU 10.04.1985 N. 85 SO)
Legge 5 febbraio 1992, n.104	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 so. del 19/05/1994)
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567	REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE INIZIATIVE COMPLEMENTARI E DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. (GU n. 259 del 05/11/1996)
Legge 24 giugno 1997, n. 196	Norme in materia di promozione dell'occupazione.(GU 04.07.1997 SO. N. 154)

Legge 24 giugno 1997, n. 196	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia (GU n. 092 SO 21/04/1998)
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394	Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (GU n. 258 SO 03/11/1999)
Legge 10 marzo 2000, n. 62	Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000)
Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D,Lgs 19 febbraio 2004, n.59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31)
D.Lgs. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174)

5

5.d Tipi di dati trattati

ORIGINE	X razziale	X etnica	
CONVINZIONI	X religiose X politiche	X filosofiche sindacali	X d'altro genere
STATO DI SALUTE	X patologie attuali X terapie in corso	X patologie pregresse X dati sulla salute relativi anche ai familiari	
VITA SESSUALE	X		
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice)			X

5.e Operazioni eseguite Particolari forme di trattamento

COMUNICAZIONE

ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 32 marzo 1998, n. 112, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio (Il D.Lgs tratta: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio;

agli Istituti di assicurazione per denuncia di infortuni e per la connessa responsabilità civile;

all'INAIL per la denuncia di infortuni ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro di istituto per l'Handicap e per la predisposizione e la verifica del Piano Educativo Individuale, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (GU 17.02.1992 N. 39 SO) Materia: handicap (anche di familiari), pubblico impiego e servizi pubblici, Assistenza, previdenza e assicurazioni).

5
ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (1) e del D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77 (2) e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed economico, limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio.

(1) Tratta di: Norme in materia di promozione dell'occupazione.

(2) Tratta di: Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)

5.f**Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti**

RACCOLTA: X presso gli interessati X presso terzi

ELABORAZIONE: X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni ordinarie:

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto:
--

Scheda 6 SCUOLE NON STATALI

6.a Nell'ambito delle procedure di accreditamento e autorizzazione

delle istituzioni scolastiche non statali , l'Amministrazione scolastica periferica esercita attività di: concessione o revoca della parità; concessione della parità (scuola primaria); concessione o revoca del riconoscimento legale (scuole secondarie); concessione o revoca della presa d'atto.

Dati sensibili emergono nel caso di attività di vigilanza e controllo effettuate dall'Amministrazione centrale e periferica che prevedono l'accesso ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni.

Dati sensibili sono, inoltre, trattati dai dirigenti scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali provviste di autorizzazione.

6.b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 67: "Attività di controllo e ispettive: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa ecc. b) accertamento con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo"

6.c Fonte normativa

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 so. del 19/05/1994)
Legge 10 marzo 2000, n. 62	- Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione. (GU n. 067 del 21/03/2000)
Legge 3 febbraio 2006, n. 27	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui (GU n. 29 del 4 febbraio 2006)

7

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto:

Scheda 7

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE : GESTIONE DEL CONTENZIOSO

7.a Il trattamento concerne

tutte le attività connesse alla instaurazione di contenzioso (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni denunce all'autorità giudiziaria, etc.) con gli alunni e con le famiglie,

e tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali.

7.b Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

- ART. 67: "Attività di controllo e ispettive: a) verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa ecc. b) accertamento con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo";

- ART. 71: "Attività sanzionatorie e di tutela"

7.c Fonti normative

Codice Civile	TESTO NON ALLEGATO
Codice Penale	TESTO NON ALLEGATO
Codice di Procedura Civile	TESTO NON ALLEGATO
Codice di Procedura Penale	TESTO NON ALLEGATO
DP.. 24 novembre 1971, n. 1199	Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. (GU n. 013 del 17/01/1972)
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297	Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU n. 115 so. del 19/05/1994)
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n. 186 del 10/08/1999)

7

Legge 28 marzo 2003, n. 53	Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. (GU n. 077 del 02/04/2003)
D. Lgs 19 febbraio 2004, n.59	Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 51 del 2 marzo 2004 - SO n. 31)
D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 76	Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D. Lgs. 21 aprile 2005, n. 77	Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (GU n. 103 del 05/05/2005)
D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.	Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (GU n. 257 del 4 novembre 2005 - SO. 174)

7.d Tipi di dati trattati

ORIGINE	<input checked="" type="checkbox"/> razziale	<input checked="" type="checkbox"/> etnica	
CONVINZIONI	<input checked="" type="checkbox"/> religiose <input checked="" type="checkbox"/> politiche	<input checked="" type="checkbox"/> filosofiche <input checked="" type="checkbox"/> sindacali	<input checked="" type="checkbox"/> d'altro genere
STATO DI SALUTE	<input checked="" type="checkbox"/> patologie attuali <input checked="" type="checkbox"/> terapie in corso	<input checked="" type="checkbox"/> patologie pregresse <input checked="" type="checkbox"/> dati sulla salute relativi anche ai familiari	
VITA SESSUALE	<input checked="" type="checkbox"/>		
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO (Art. 4, comma 1, lett. E), del Codice)			<input checked="" type="checkbox"/>

7.e Operazioni eseguite

Comunicazione

con altri soggetti pubblici e privati :

Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio dell'azione di giustizia;

Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di corrispondenza.

7.f Altre tipologie più ricorrenti di trattamenti

RACCOLTA: X presso gli interessati X presso terzi

ELABORAZIONE: X in forma cartacea X con modalità informatizzate

Altre operazioni "ordinarie":

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.